

Ill.mo Sig. Prefetto,

il comitato umbro acqua pubblica è formato da decine di associazioni e numerosi singoli cittadini impegnati per il riconoscimento del diritto umano fondamentale all'accesso all'acqua, diritto umano riconosciuto dall'ONU nel 2010.

L'attività del comitato umbro contro la privatizzazione dell'acqua inizia molto tempo prima, quando nel 2007 lo ha visto impegnato nella raccolta di firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare depositata in parlamento con 400.000 sottoscrittori, di cui oltre 5000 di cittadini Umbri.

Successivamente nel 2010 si è impegnato nella raccolta delle firme per promuovere i referendum popolari contro la privatizzazione dell'acqua (12000 su tutto il territorio della regione), su tre quesiti, di cui due ammessi a referendum. Il primo per l'abrogazione dell'articolo 23/bis del decreto legge 25 giugno 2008 n.112; il secondo per l'abrogazione del comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito".

Il comitato umbro acqua pubblica, facente parte del comitato promotore nazionale dei referendum è stato delegato da questi a rappresentare lo stesso sul territorio della regione Umbria.

Il referendum ha avuto un grande successo con la vittoria dei SI per oltre il 95%. E' stata una grande manifestazione democratica costituzionale della volontà popolare di tornare indietro sui processi di privatizzazione dei servizi pubblici essenziali ed in particolare sul servizio idrico integrato.

Infatti, oltre che abrogare l'art. 23/bis del D.L. 112/2008 che spingeva verso la gestione privata dei servizi pubblici, è stata abrogata, relativamente all'art. 154 del Dlgs. 152/2006, la componente tariffaria "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito".

L'esito del referendum ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del D.P.R. n.116 del 18.07.2011 nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 167, del 20.07.2011, quindi a decorrere dal 21 luglio 2011. Inoltre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2011, nel dichiarare l'ammissibilità del referendum, ha precisato che "la normativa residua è immediatamente applicabile" e "non presenta elementi di contraddittorietà;

Esattamente un anno dopo i referendum, la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, ha affermato che governo e parlamento hanno ignorato la volontà popolare negando qualsiasi effetto utile al voto referendario, rimettendo quindi agli Enti Locali la competenza di decidere quale strumento utilizzare per una gestione diretta dei servizi pubblici locali, in base alla normativa europea.

A partire da questa data, cioè **dal 21.07.2011**, l'Assemblea dei Comuni degli Ambiti territoriali integrati 1 e 2 dell'Umbria avrebbe dovuto recepire gli esiti referendari, iniziare a pianificare l'uscita del privato da Umbra Acque, e ridefinire la tariffa del servizio idrico integrato, eliminando la componente "remunerazione del capitale investito" abrogata.

Per effetto della gerarchia delle fonti, essendo il Decreto del Presidente della Repubblica superiore a qualsiasi normativa contrattuale o deliberativa degli Enti Locali, anche il gestore del servizio idrico integrato, Umbra Acque spa, avrebbe dovuto immediatamente correggere la tariffa del servizio idrico, eliminando la componente abrogata.

Tutto ciò non solo è mai avvenuto, ma con la delibera unica n. 2 del 15.02.2012 degli Ambiti territoriali integrati 1 e 2, l'Assemblea dei Comuni riproponeva in tariffa il 7% abrogato dal referendum giustificando tale componente come necessaria per la copertura dei costi finanziari degli investimenti, mentre il metodo normalizzato del D.M. ll.pp. 1.8.1996 prevede già la copertura

di tali costi in quanto capitalizzati e facenti parte degli investimenti stessi, attraverso l'imputazione in tariffa delle quote di ammortamento.

Visto il mancato rispetto dei referendum, vista una così palese illegittima applicazione tariffaria, il Comitato Umbro Acqua Pubblica, ha iniziato da novembre 2011 la "campagna di obbedienza civile" che consiste nel rispettare la legge, applicando i referendum e riducendo la bolletta della quota di RCI abrogata. Il procedimento utilizzato per eseguire la campagna di obbedienza civile è previsto dalla carta del servizio idrico approvata dall'Assemblea dell'ATI nel 2005, inoltrando quindi il reclamo alla fattura (art. 3.3 della carta) al quale doveva seguire la rettifica della fattura (ar. 4.5.2 della carta).

Il gestore Umbra Acque spa, in un primo tempo, ha risposto alle lettere di reclamo affermando di applicare la tariffa deliberata dall'ATI e che si doveva aspettare la definizione del nuovo metodo tariffario nazionale. Nonostante questa illegittimità, metteva in mora l'utente obbediente alla legge e minacciava di sospendere il servizio idrico.

Successivamente la situazione nazionale si è evoluta. Il 28.12.2012 l'Autorità di Vigilanza per l'EE e Gas, ha deliberato (DEL. N. 585/2012/R/idr) il nuovo MTT che definisce la nuova tariffa per gli anni 2012 e 2013. In seguito alla richiesta della stessa Autorità di vigilanza, il Consiglio di Stato in un suo parere afferma chiaramente che le bollette dell'acqua "non sono coerenti" col quadro normativo uscito dal referendum del 12-13 giugno 2011 e che la RCI doveva essere eliminata dalla tariffa del servizio idrico dal 21/7/2011, come stanno facendo i cittadini che aderiscono alla campagna di obbedienza civile.

**Ad oggi il gestore Umbra Acque SPA, con il consenso dell'ATI, sta continuando ad applicare la vecchia tariffa illegittima e minaccia gli utenti che aspettano il ricalcolo della giusta bolletta di sospendere loro l'erogazione del servizio idrico, trattandoli come semplici utenti morosi, quando invece è il gestore a trovarsi in una situazione di illegalità.**

L'illegittimità della tariffa approvata dall'assemblea degli ATI 1 e 2 è stata confermata dalla recente sentenza del TAR Toscana del 22 marzo u.s., secondo la quale **“il criterio della remunerazione del capitale (...) essendo strettamente connesso all’oggetto del quesito referendario, viene inevitabilmente TRAVOLTO dalla volontà popolare abrogatrice...”** e che **" ciò appare in linea con la finalità perseguita con il quesito referendario..... di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua"**

Il nuovo metodo tariffario deliberato dall'Autorità di Vigilanza ripropone la componente tariffaria della remunerazione del capitale investito, chiamandola oneri finanziari, ignorando ancora una volta la volontà popolare che con il referendum del 2011 ha espresso chiaramente la contrarietà ad ogni forma di profitto garantito per le gestioni del servizio idrico con la conseguenza che le tariffe devono prevedere solo la copertura integrale dei costi di gestione. **Il Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua e il comune di Aprilia, hanno presentato ricorso al TAR Lombardia per chiedere l'annullamento della delibera dell'Autorità di vigilanza dimostrando che nella componente tariffaria restano voci, cosiddetti "oneri finanziari", che non riguardano la copertura di costi di servizio ma applicazione di indici remunerativi.**

IL Comitato Umbro Acqua Pubblica, ha intenzione di continuare ad osservare la legge costituzionale promuovendo tra gli utenti del servizio idrico la campagna di obbedienza civile, presentando regolare reclamo alle fatture del servizio idrico, se queste continueranno ad essere illegittime per l'applicazione di tariffe contenenti la Remunerazione del Capitale Investito abrogata con il referendum.

Nell'esercizio dei diritti fondamentali previsti dalla Carta Costituzionale vogliamo l'applicazione dei referendum e continueremo a presentare reclamo alle fatture illegittime, in linea con l'art. 4.4.5 della carta del servizio idrico che recita: "Nel caso di reclami per fatti complessi che richiedessero analisi tecnico-amministrative di entità tale da non permettere di inviare la risposta entro i termini prefissati, l'Utente viene comunque informato tempestivamente sullo stato di avanzamento della

pratica di reclamo".

In considerazione di quanto sopra esposto e del ricorso al TAR Lombardia contro la delibera dell'AEEG n. N. 585/2012/R/idr, chiediamo che Lei intervenga, per quanto attiene alla Sua autorità, presso l'Assemblea dei Comuni Ati 1 e 2 e i gestori del servizio idrico di questa regione, tra i quali Umbra Acque SPA, affinché **interrompano l'atteggiamento persecutorio e intimidatorio nei confronti dei cittadini "obbedienti" trattandoli come semplici utenti morosi, minacciando di sospendere il servizio idrico.** Ciò si ritiene necessario in quanto "in considerazione della natura pubblica del servizio erogato dal gestore del ciclo delle risorse idriche, che ha ad oggetto interessi indispensabili e dotati di copertura costituzionale, in quanto attinenti ai livelli minimi essenziali per la vita delle persone" (Tribunale di Tempio Pausania \*sentenza del 06-07-2012), la sospensione del servizio idrico minacciata da Umbra Acque spa, creerebbe una grave situazione di ordine pubblico mettendo in pericolo la salute dei cittadini, peraltro nella piena legittimità delle loro azioni.

In secondo luogo riteniamo urgente un Suo autorevole intervento in quanto lo scrivente Comitato percepisce come incipiente un rischio di distacchi di massa. Qualora nulla dovesse essere tentato preventivamente ci corre l'obbligo di rendere noto che al verificarsi dei distacchi minacciati, lo scrivente comitato sarebbe costretto, quale estrema ratio, a rivolgersi all'autorità giudiziaria nell'intento di perseguire atteggiamenti penalmente rilevanti.

Comitato Umbro Acqua Pubblica